

IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA' COMMERCIALI

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
GIÀ DIRETTA DA ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),
ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) E GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)

DIREZIONE

GIROLAMO BONGIORNO, CONCETTO COSTA,
MASSIMO DI LAURO, ELENA FRASCAROLI SANTI, LINO GUGLIELMUCCI,
BRUNO INZITARI, GIUSEPPE TERRANOVA, GUSTAVO VISENTINI

estratto



CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA - 2010

I
TRIBUNALE DI MILANO

25 maggio 2009

Sentenza n. 6946

Giudice CRAVEIA

Fallimento PIZZI FELICE & C. Soc. n. coll. (Avv. Francesco Dimundo)
c. BANCA POPOLARE ITALIANA Soc. coop. a resp. lim.
(Avv. Marcello Lazzati)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria delle rimesse bancarie - Nozione di riduzione consistente e durevole dell'esposizione
(Art. 67 legge fallim.)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria delle rimesse bancarie - Tetto massimo revocabilità - Art. 70 legge fallim. - Non applicabile alle rimesse anteriori al "decreto correttivo"
(Art. 70 legge fallim.)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria delle rimesse bancarie - Affidamenti - Irrilevanza
(Art. 67 legge fallim.)

Il termine «consistente» di cui all'art. 67, comma 3 lett. b), legge fallimentare, è sinonimo di «ingente» e di «cospicuo» e non può essere inteso in termini assoluti. Per individuare, caso per caso, la soglia oltre la quale la singola rimessa ha ridotto in misura consistente e durevole l'esposizione debitoria, si dovrà tener conto dell'andamento fisiologico del conto – avendo riguardo ad ogni singola rimessa e non all'insieme delle rimesse. Si dovrà pertanto: a) determinare l'importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto post rimessa; b) rapportare il primo valore al secondo e determinare la relativa incidenza media percentuale, ossia la misura percentuale della riduzione conseguente ad ogni rimessa; c) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria solo quelle che di volta in

⁽¹⁻⁶⁾ La nuova revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario: una analisi tecnica di due recenti sentenze.

La sentenza n. 6946/2009 del 25 maggio 2009 del Tribunale di Milano (Giudice Estensore dr. Roberto Craveia) è la seconda sentenza di questo Tribunale in materia di «nuova» revocatoria delle rimesse bancarie, dopo la nota sentenza n. 3979 del 27 marzo 2008 (Giudice Estensore Dr. Mauro Vitiello).

volta hanno avuto una incidenza percentuale sul saldo così da esse determinato superiore alla media; d) una volta individuate le rimesse consistenti, potrà essere determinata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione ⁽¹⁾.

L'art. 70 legge fallim. non è applicabile ai rapporti di conto corrente bancario per fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 ⁽²⁾.

Atteso il tenore letterale della norma e lo spirito della riforma, diviene irrilevante accertare, ai fini della revocabilità delle rimesse, se il conto corrente fosse o meno affidato e cioè se le operazioni contestate ricadessero nell'ambito della disponibilità di fido concesso all'esito del contratto di apertura di credito ⁽³⁾.

II

TRIBUNALE DI MILANO

21 luglio 2009

Giudice VITIELLO

Fallimento X Soc. per az. c. BANCA X

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Nuova revocatoria delle rimesse bancarie - Natura solutoria delle rimesse - Necessità - Esistenza di apertura di credito - Rilevanza - Consistenza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Entità massima dell'esposizione - Media dei valori in entrata e in uscita - Rilevanza
(Art. 67 legge fallim.)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Nuova revocatoria delle rimesse bancarie - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Stabilità nel tempo della riduzione - Parametro della soglia di consistenza
(Art. 67 legge fallim.)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Azione revocatoria delle rimesse bancarie - Rapporto tra conto anticipi e conto corrente - Valutazione della consistenza e durevolezza - Rilevanza
(Art. 67 legge fallim.)

La natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario rileva anche

Si tratta di una sentenza decisamente interessante, con prospettazioni del tutto nuove, pur se in ogni caso non condivisibili. La si può considerare una conferma delle difficoltà interpretative della norma, ed è un nuovo contributo alla ricerca di una soluzione univoca e definitiva che comunque appare ancora lontana. Con la presente nota analizziamo brevemente

nell'ambito della nuova disciplina dettata dalla riforma della legge fallimentare (artt. 67 e 70); ai fini della loro revocabilità, dovranno essere prese in considerazione soltanto quelle rimesse intervenute su conto scoperto. Pertanto, il requisito della «consistenza» della riduzione dell'esposizione debitoria è condizionato dall'entità massima dell'esposizione, dall'entità media dei versamenti in entrata e delle voci in uscita nonché dall'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è effettuata⁽⁴⁾.

Il requisito della «durevolezza» della riduzione dell'esposizione debitoria consiste nell'apprezzabile stabilità nel tempo dell'effetto solutorio della rimessa stessa, effetto che si realizza solo ove il versamento non sia eseguito, per un determinato lasso di tempo, la cui entità dipenderà dalla maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente, da prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della soglia di consistenza⁽⁵⁾.

Allo scopo di valutare la consistenza e la durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria determinata dalla rimessa ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) dell'art. 67, comma 3, legge fallimentare, si potrà avere riguardo sia al conto corrente sia al conto anticipi qualora l'unicità del rapporto intercorso tra le parti evidenzi tra i conti medesimi un intenso collegamento funzionale, tale da consentire all'istituto di credito di avere sempre a disposizione i dati necessari al fine di valutare la solvibilità del cliente ed il suo progressivo indebitamento⁽⁶⁾.

I

(Omissis)

Svolgimento del processo. – Alla presente azione si applica la novella di cui al decreto sulla competitività del 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella legge n. 80/2005 in quanto il fallimento attore è stato dichiarato successiva-

te il procedimento illustrato nella sentenza, nel tentativo di trarne spunti critici e evidenziarne i limiti intrinseci⁽¹⁾.

Secondo quanto sintetizzato nella massima, infatti, «i passaggi per individuare le rimesse da assoggettare a revocatoria sono i seguenti:

1) determinazione dell'importo medio dei versamenti e del saldo medio determinato a seguito dei versamenti;

⁽¹⁾ Per un inquadramento generale della problematica relativa alla nuova disciplina della revocatoria della rimessa bancaria dopo la riforma si veda COSTA, La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: problemi attuali, in questa *Rivista*, 2010, I, pag. 60 e segg.

mente al 16 marzo 2005, data di entrata in vigore della novella sulla revocatoria di rimesse bancarie.

Il novellato art. 67 legge fallim. attribuisce la revocabilità dei versamenti posti in essere dalla fallita in bonis nei sei mesi antecedenti il fallimento purché abbiano carattere solutorio e abbiano ridotto in maniera consistente e durevole il debito.

Per questo accertamento, atteso il tenore letterale della norma e lo spirito della riforma, diventa irrilevante accertare se il conto corrente in esame fosse o meno affidato e cioè se le operazioni contestate ricadessero nell'ambito della disponibilità di fido concesso all'esito del contratto di apertura di credito.

Per procedere all'esatto conteggio e quindi accertare il «petitum» è stato nominato un consulente che ha proceduto agli accertamenti richiesti uti-

2) *determinazione della incidenza media percentuale (rapporti tra rimessa media e saldo medio di conto derivato dalla rimessa);*

3) *considerazione delle sole rimesse che di volta in volta hanno avuto una incidenza (riduzione) percentuale sul saldo di conto superiore a quella media;*

4) *individuazione della durata media delle rimesse consistenti (in relazione al periodo di 180 giorni);*

5) *considerazione, quali rimesse consistenti, solo di quelle la cui giacenza non ha avuto utilizzi per almeno la durata media.*

Il metodo adottato dal CTU della causa, il Dottore Commercialista Mario Doni di Milano, e poi fatto proprio dal Giudice dr. Craveia presenta difficoltà di carattere applicativo, oltre ad incongruenze di tipo sistematico; ciò nonostante, come anticipato, propone validi spunti di riflessione. Di ciò si dirà nel prosieguo.

1. *Contenuto*

Analizziamo preliminarmente i diversi punti che caratterizzano la sentenza in parola, tenendo conto anche della prassi relativa alla c.d. «vecchia» revocatoria (rimesse su conto scoperto) con il tempo affermatasi in giurisprudenza:

- esistenza del fido;
- partite bilanciate;
- saldo disponibile;
- ordine delle operazioni;
- consistenza;
- durevolezza;
- art. 70 legge fallim.;
- validità delle tesi;
- *ultra petita*;
- insolvenza.

• *Esistenza del fido.*

Nella sentenza qui analizzata il Giudice esclude qualsiasi riferimento al fido, diversamente da quanto indicato nella precedente n. 3979/2008. Queste le espressioni usate: «*atteso il tenore letterale della norma e lo spirito della riforma, diventa irrilevante accertare se il conto corrente in esame fosse o meno affidato e cioè se le operazioni contestate ricadessero nell'ambito della disponibilità di fido concesso all'esito del contratto di apertura del credito*».

lizzando l'estratto del conto corrente numero 9872 della Banca Popolare di Lodi procedendo nell'indagine dal 8 giugno 2005 al 5 dicembre 2005.

La nomina del consulente non è stata fatta per demandare a Lui la decisione della vertenza come sottolineato strumentalmente dalla convenuta: l'attore aveva indicato quali erano le rimesse revocabili, aveva prodotto un conteggio, aveva indicato un criterio da seguire secondo il disposto dell'art. 70 legge fallim.

La banca aveva contestato tutto e quindi occorreva rivedere i conteggi e riallineare le rimesse: attività squisitamente di competenza di tecnici nel settore contabile.

Il consulente ha quindi operato in modo lineare e rispettoso del quesito imposto alla luce delle allegazioni di parte ed ha correttamente indicato che il presupposto dell'azione revocatoria in oggetto è dato dal pagamento di debiti liquidi ed esigibili ma tenendo conto delle c.d. partite bilanciate, cioè delle rimesse finalizzate a costituire la provvista per l'esecuzione di uno specifico ordine di pagamento accettato ed eseguito dalla banca, che pur affluendo su un conto scoperto non vanno considerate alla stregua di paga-

Si concorda con tale impostazione: in presenza di un saldo a debito in c/c, l'eventuale rientro è dato dalla riduzione (effettiva) del debito, a nulla rilevando il dato (meramente formale) del fido concesso. È proprio la struttura stessa della nuova revocatoria che stride con il concetto stesso di affidamento, il quale è escluso dalla maggioranza degli interpreti.

La nuova normativa prevede «rimesse effettuate su conto corrente bancario», e non pagamenti. Ciò può rilevare sotto due aspetti:

a) ogni annotazione a credito sul conto corrente può essere definita rimessa;

b) l'esposizione debitoria rappresenta il saldo debitore onnicomprensivo del conto corrente, perdendosi così la distinzione tra saldo debitore e saldo scoperto.

- Partite bilanciate.

Il giudice, nella sentenza, richiama più volte il concetto di partita bilanciata, in ciò evidentemente indotto dallo stesso CTU.

Il perito, infatti, così come richiesto nel quesito, ha tenuto «*conto delle c.d. partite bilanciate, cioè delle rimesse finalizzate a costituire la provvista per l'esecuzione di uno specifico ordine di pagamento accettato ed eseguito dalla banca, che pur affluendo su un conto scoperto non vanno considerate alla stregua di pagamenti, poiché costituite da versamenti con imputazione specifica di pagamento a favore di terzi (Cassazione Sez. I - 26 gennaio 1999 n. 686)*». In particolare, il CTU ha ritenuto «*necessario che vi sia sostanziale coincidenza di data e di importo in dare e avere; inoltre occorre che la banca abbia immediata certezza della disponibilità della somma in capo al cliente che intende disporre immediatamente [...]*».

In realtà, si tratta di una falsa questione, dato che l'impostazione stessa della nuova revocatoria tiene conto in *re ipsa* delle partite bilanciate: se sono revocabili solo le rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione, le operazioni bilanciate, anche se consistenti, non sono mai durevoli, per loro stessa natura. L'analisi delle operazioni bilanciate appare pertanto del tutto ultronea alla «nuova» revocatoria.

- Saldo disponibile

Il CTU si è attenuto ai criteri standard (elaborati già per la c.d. «vecchia» revocatoria) per la determinazione del saldo disponibile, e il giudice ha poi condiviso.

menti, poiché costituite da versamenti con imputazione specifica di pagamento a favore di terzi (Cassazione Sez. I – 26 gennaio 1999 n. 686).

Ai fini dell'individuazione delle operazioni «bilanciate», è necessario che vi sia sostanziale coincidenza di data e di importo in dare e avere; inoltre occorre che la banca abbia immediata certezza della disponibilità della somma in capo al cliente che intende disporre immediatamente, il che non è possibile quando la remessa abbia ad oggetto assegni bancari che richiedono una verifica della copertura.

Il CTU ha poi eseguito i suoi conteggi seguendo il criterio del c.d. «saldo disponibile», risultante dalla combinazione, a seconda delle operazioni bancarie compiute, del saldo contabile e del saldo per valuta, facendo riferimento al criterio della disponibilità del conto da parte del correntista al momento della remessa, non necessariamente coincidente con il saldo per valuta o con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto.

Egli ha anche agito osservando che quando nel periodo considerato emergano solo operazioni di rimesse di titoli all'ordine o di carte commerciali, può legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con il saldo per valuta, salva la prova, da parte della banca, dell'antiorità del pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta, o, comunque, della antiorità della disponibilità da parte del cliente; ove invece, nel detto periodo emergano soltanto operazioni implicanti disponibilità immediata da parte del correntista, il dato contabile coincide con quello di disponibilità;

Impostazione condivisibile: tutte le problematiche sulla «disponibilità», risolte per la «vecchia» revocatoria dopo molti anni di giurisprudenza, vengono ora ragionevolmente riconfermate.

- Ordine delle operazioni

Nella fattispecie concreta è stato mantenuto l'ordine dell'estratto conto; non si è, quindi, seguito l'orientamento definito per la c.d. «vecchia» revocatoria, più favorevole alle banche, di anteporre tutti gli accrediti a tutti gli addebiti, ovviamente a pari data disponibile. Al contrario, si è seguito il criterio dettato da altre sentenze proprio dello stesso Tribunale di Milano.

«Il CTU ha proceduto operando per i saldi infragiornalieri secondo il criterio più prudente per cui i movimenti vanno annotati virtualmente secondo l'ordine indicato nell'estratto conto, dal momento che l'estratto è un documento che viene inviato al correntista e che se non contestato deve considerarsi approvato dal cliente».

Si tratta di una posizione del tutto minoritaria, comunque.

- Consistenza

Circa l'aggettivo «consistente» così si afferma, nella sentenza: *«quanto al termine «consistente» questo è sinonimo di «ingente» o di «cospicuo»; ovviamente non è possibile fissare un valore assoluto per la generalità dei consociati (sic) oltre la cui soglia la riduzione è consistente. Per identificare la c.d. soglia nei singoli casi bisogna nel caso singolo tenere conto dell'andamento fisiologico del conto corrente e utilizzare solo la singola remessa e non all'insieme delle rimesse che siano state idonee a ridurre l'esposizione in misura consistente».*

Si tratta di una interpretazione largamente condivisa.

qualora, infine, nel ricordato periodo appaiano sul conto sia operazioni su titoli, sia movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione (prelievi o versamenti in contanti, emissioni di assegni da parte del correntista), il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo un'interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione, restando che per il versamento di titoli di terzi, la data della disponibilità non può più essere fatta coincidere, sia pure presuntivamente, con la data della valuta, visto che per effetto dell'evoluzione dei traffici commerciali, ormai la conoscenza del pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria avviene in tempi rapidi e quanto meno con riferimento al versamento di assegni su piazza dello stesso istituto la disponibilità può coincidere con la data di registrazione dell'operazione.

IL CTU ha proceduto operando per i saldi infragiornalieri secondo il criterio più prudente per cui i movimenti vanno annotati virtualmente secondo l'ordine indicato nell'estratto conto, dal momento che l'estratto è un documento che viene inviato al correntista e che se non contestato deve considerarsi approvato dal cliente.

Seguendo questi criteri il consulente ha esaminato i dati contabili per il cui contenuto ci si riporta in modo sostanziale e formale all'elaborato versato in atti e qui non riportato per inutile duplicazione.

Ora riprendendo l'attività ermeneutica di interpretazione della novella si ripete che la nuova formulazione dell'art. 67, comma 3, lettera *b*, legge

Seguendo la tesi del lordo, se è consistente il rientro, allora l'intera rimessa è revocabile, al di là di un suo eventuale parziale utilizzo (ossia a prescindere da eventuali addebiti in c/c immediatamente successivi). Ove si considerasse invece il netto, la rimessa sarebbe revocabile solo nel limite della quota non erosa da successivi utilizzi (addebiti). In entrambi i casi, comunque, se gli utilizzi (addebiti) sono tali da erodere quasi completamente l'accredito (che quindi non è più «consistente»), la rimessa non è revocabile.

La dottrina ha già rilevato più concetti di riferimento per la determinazione di consistenza, e precisamente: *importo assoluto*, *importo rapportato al saldo debitore*, *importo rapportato ai versamenti del periodo*, *importo rapportato a tutte le operazioni del periodo*, *importo rapportato al rientro*, *importo rapportato al debito e alle operazioni medie*, *importo percentuale su rapporto tra saldi medi e operazioni medie*, *importo rapportato al debito e superiore a una determinata cifra fissa*.

Il parametro di raffronto «importo rapportato al rientro» per determinare la consistenza delle rimesse ha assunto una maggiore autorevolezza a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 27 marzo 2008.

Tale tesi si adatta alla situazione specifica del rapporto intercorso tra la banca e il fallito. Se il rientro è stato notevole, giocoforza sarà stato realizzato con rimesse di una certa rilevanza; viceversa in caso di rientri di importo limitato.

Nel caso specifico, il CTU ha adottato il criterio della media, procedendo nel seguente modo:

1. determinazione della rimessa media (dividendo la somma delle rimesse per il numero delle stesse);

fallim. ragionando in senso antitetico al passato, ha statuito che le rimesse effettuate su un conto corrente sono revocabili solo nel caso in cui le stesse abbiano ridotto l'esposizione debitoria in modo «consistente» e «durevole».

Dovendo dare il Giudicante (e prima di esso il CTU) un contenuto concreto a questi termini generici e non aventi valore assoluto, si ritiene (in sintonia con il CTU) che la rimessa può essere revocata non già se è consistente e durevole in sè, ma solo se ha ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria.

Pertanto la loro individuazione presuppone che gli elementi della «durevolezza» e «consistenza» coesistano.

Inoltre quanto al termine «consistente» questo è sinonimo di «ingente» o di «cospicuo»; ovviamente non è possibile fissare un valore assoluto per la generalità dei consociati oltre la cui soglia la riduzione è consistente.

Per identificare la c.d. soglia nei singoli casi bisogna nel caso singolo tenere conto dell'andamento fisiologico del conto corrente e utilizzare solo la singola rimessa e non all'insieme delle rimesse che siano state idonee a ridurre l'esposizione in misura consistente.

Anche per il termine «durevole» si deve identificarlo in concreto nel confronto con il ritmo usuale delle operazioni rispetto al periodo di osservazione caso per caso.

Seguendo questi criteri del tutto e in tutto condivisi il Consulente ha elaborato la soluzione attraverso il modello matematico della media: in sostan-

2. determinazione del saldo medio del conto dopo le singole rimesse;

3. calcolo del rapporto percentuale tra rimessa media (punto 1.) e saldo medio (punto 2.); in sostanza, questo calcolo equivale al rapporto tra sommatoria delle rimesse e sommatoria dei saldi immediatamente successivi;

4. considerate consistenti le rimesse che hanno ridotto il saldo di una percentuale superiore a quella del rapporto al punto 3. (quindi per ogni singola rimessa applicazione di una percentuale fissa al relativo saldo post rimessa).

Si tratta di una interpretazione nuova. Non ne condividiamo però il riferimento al saldo post rimessa. A nostro avviso, posto comunque che sia corretto operare in questo modo, il riferimento dovrebbe essere eventualmente fatto al saldo ante rimessa, non post rimessa. Infatti la consistenza è riferita al saldo in quel momento (in sostanza, il debito che la rimessa va a ridurre), non dopo la rimessa stessa (quindi, il debito già ridotto).

Per ulteriori considerazioni in merito, si rimanda al successivo paragrafo 3.

Si vedrà come tutta la costruzione poggia su basi assolutamente non condivisibili.

- Durevolezza

«Anche per il termine «durevole» si deve identificarlo in concreto nel confronto con il ritmo usuale delle operazioni rispetto al periodo di osservazione caso per caso».

Nel caso specifico la banca aveva sostenuto che durevole «sarebbe solo la rimessa posta in essere quando il conto corrente non opera più, il che [e questa è la sentenza] è una apodittica visione del carattere solutorio dei versamenti».

La pratica ha suggerito per il momento i seguenti diversi riferimenti, per la determinazione del concetto di durevolezza: *numero giorni assoluto, durata rapportata alla tempistica*

za tutto quello che è sopra la media delle rimesse è rilevante al fine di assumere i connotati della «durevolezza» e «consistenza».

- Il consulente ha ordinato le operazioni di conto per saldo disponibile e:
- è stato determinato l'importo medio di rimessa (Euro 4.072,24) ed il saldo medio di conto determinatosi a seguito delle rimesse (Euro 12.813,66);
 - ha rapportato il primo valore al secondo ed è stata determinata la relativa incidenza media percentuale (31,78%), cioè mediamente le rimesse hanno ridotto l'esposizione del 31,78%;
 - sono state quindi considerate quali rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza (riduzione) percentuale sul saldo di conto da esse determinato superiore a quella media;
 - così individuate le rimesse «consistenti» (n. 23), è stata determinata la loro durata media (8 giorni) in relazione al periodo di osservazione di 180 giorni;
 - sono state quindi considerate quali rimesse «consistenti» che abbiano ridotto (anche) in maniera durevole l'esposizione debitoria solo quelle la cui giacenza non ha avuto utilizzi per almeno 8 giorni.

Il consulente ha anche eseguito i conteggi in applicazione del comma 3 dell'art. 70 legge fallim. secondo cui è restituibile soltanto l'importo per il

usuale, durata rapportata al numero di operazioni consistenti, durata rapportata all'esito del rientro. Gli importi revocabili saranno comunque in ogni caso «lordi», senza quindi considerare gli addebiti rilevanti successivi, in quanto non si è in presenza di operazioni bilanciate.

Il criterio della durata rapportata alla tempistica usuale è quello applicato dai giudici di Milano, nella citata sentenza del 27 marzo 2008, che avevano ritenuto fosse necessario far ricorso ad un *criterio relativo e non assoluto*, dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto; nel caso esaminato avevano valutato equa una quantificazione della stabilità della rimessa in dieci giorni.

Nel caso specifico, per determinare la «durevolezza» il CTU ha fatto un calcolo semplice: ha diviso il periodo, 180 giorni, per il numero delle rimesse consistenti, e ha così trovato una media.

Nel caso della sentenza qui analizzata: $180 \text{ giorni} / 23 \text{ rimesse} = 7,83$ arrotondato a 8.

Sono state considerate consistenti le rimesse che abbiano avuto una durata di almeno 8 giorni (7,83).

«Sono state quindi considerate quali rimesse «consistenti» che abbiano ridotto (anche) in maniera durevole l'esposizione debitoria solo quelle la cui giacenza non ha avuto utilizzi per almeno 8 giorni.» (la sottolineatura è nostra).

Per alcune considerazioni in merito, si rimanda al successivo paragrafo 3.

Anche per il concetto di durevolezza si dimostrerà come lo stesso non poggi su basi corrette.

- Art. 70 legge fallim.

Il giudice ha ritenuto che l'art. 70 legge fallim. non fosse applicabile ai rapporti di conto corrente bancario. Si ricorda che, ante integrazione dell'art. 70 legge fallim., c'era chi soste-

quale la banca è effettivamente rientrata del suo credito, rappresentato dalla differenza tra il credito massimo erogato (massimo scoperto del periodo) ed il credito residuo al momento della dichiarazione di fallimento.

Si tratta di una norma dettata per tutti i rapporti continuativi ma lo scrivente non la ritiene applicabile ai rapporti di conto corrente bancario perché essi non sono paragonabili alle somministrazioni periodiche, sono frutto spesso della esecuzione di diversi e distinti contratti bancari, la vita del conto corrente è influenzata da numerosi fattori esterni, quali le scelte dell'istituto di concedere, modificare o revocare affidi, operare per singoli contratti con operatività per ciascuno peculiare e altro.

Respingendo quindi il secondo criterio e utilizzando il primo dalla tabella elaborata dal CTU secondo il prospetto allegato alla sua relazione in cui sono riportati:

1^a colonna: la data individuata per saldo disponibile, che ha determinato la progressione cronologica delle operazioni compiute nella ricostruzione del conto;

2^a colonna: la data contabile;

3^a colonna: la data per valuta;

4^a colonna: la causale dell'operazione;

5^a colonna: gli importi a debito del correntista (utilizzi), con riquadro per gli importi che hanno neutralizzato per valore e durata le rimesse potenzialmente revocabili;

6^a colonna: gli importi a credito del correntista (rimesse), con evidenziazione in grigio delle operazioni neutralizzate per storno scrittura;

7^a colonna: il saldo progressivo;

8^a colonna: l'incidenza percentuale della rimessa sul saldo di conto da essa determinato;

9^a colonna: l'importo revocabile

neva questa tesi, in dottrina. Poiché la nuova versione dell'art. 70 legge fallim. (che fa espressamente riferimento ai rapporti bancari) si applica ai fallimenti dichiarati dall'1 gennaio 2008 (o ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti a tale data), ne deriva indirettamente che, secondo il Tribunale di Milano, trattandosi evidentemente di norma nuova, e non interpretativa, non è applicabile a procedure ante 1 gennaio 2008, come quella di cui alla sentenza.

Secondo questa tesi, quindi, ai fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 non si applica mai l'art. 70 legge fallim.

Ovviamente per fallimenti dichiarati dopo l'1 gennaio 2008 (oppure per procedimenti per dichiarazioni di fallimento pendenti a tale data) tale tesi non potrà più essere sostenuta, e la coesistenza tra i due articoli rimane sempre molto difficile, come già sostenuto dalla dottrina.

- Validità delle tesi

La banca ha ritenuto, nella causa *de quo*, che non si possono dare interpretazioni nuove,

il risultato finale delle rimesse «consistenti» e «durevoli» in applicazione del criterio matematico della media, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, revocabili per avere ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, ai sensi dell'art. 67, 3 c. lettera B) legge fallim. ammonta a euro 89.290,81.

L'interpretazione della banca data dalla novella in esame non può trovare accoglimento perché così come prospettata significherebbe cancellare l'esistenza della revocatoria bancaria, che non è nemmeno nello spirito della riforma già grandemente a vantaggio del ceto bancario rispetto alla precedente normativa.

La banca infatti indica che durevole sarebbe solo la rimessa posta in essere quando il conto corrente non opera più, il che è una apodittica visione del carattere solutorio dei versamenti.

Inoltre il consulente ha identificato e valutato le rimesse bilanciate e per la pretesa della banca di ritenere tutte bilanciate le rimesse sindacate era necessario che la stessa dimostrasse per ognuna il nesso teleologico del versamento finalizzato al successivo utilizzo.

A nulla rileva che nel corso della elaborazione il consulente oltre al criterio indicato dall'attore ha fornito elementi ermeneutici di interpretazione della norma al Giudice suffragati poi dai conteggi che da tale criterio erano conseguenza necessaria.

Questo Giudice li ha condivisi, li ha motivati, li ha fatti propri ed ha utilizzato del consulente in modo «passivo» solo l'elaborazione di calcolo che non è sindacata dalla banca, che contesta a monte il rapporto dedotto.

La giurisprudenza è fatta di evoluzione e a nulla rileva che il criterio oggi seguito e suggerito dal CTU sia un assoluto precedente: il diritto sarebbe

nella sentenza. In merito, così si esprime il giudice: *«la giurisprudenza è fatta di evoluzione e a nulla rileva che il criterio oggi seguito e suggerito dal CTU sia un assoluto precedente: il diritto sarebbe fermo all'anno zero senza il suo fisiologico adattamento all'evoluzione dell'ordinamento giuridico»*. Non si può che concordare, ovviamente.

- *Ultra petita*

Il Tribunale ha ritenuto revocabili rimesse per un importo superiore a quello di cui alla stessa citazione. Saremmo nella fattispecie della ultra petizione.

Questa la motivazione, nella sentenza: *«a nulla rileva che il fallimento ha modificato il «petitum» in sede di precisazione delle conclusioni perché: egli ha suggerito al Giudice in prima istanza un criterio di conteggio ma non ha affermato che quello era l'unico richiesto, il Giudice è libero nel decidere di attribuire la veste giuridica al fatto narrato e in essa attività è ricompresa anche l'interpretazione delle norme, l'interpretazione delle norme determina anche come nel caso in esame la quantificazione della pretesa azionata, il fallimento nel chiudere la sua domanda in origine ha – come sempre avviene – fatto riserva della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa»*. Si tratta di tesi indubbiamente interessante, ma non sempre condivisa.

fermo all'anno zero senza il suo fisiologico adattamento all'evoluzione dell'ordinamento giuridico.

A nulla rileva che il fallimento ha modificato il «petitum» in sede di precisazione delle conclusioni perché:

- egli ha suggerito al Giudice in prima istanza un criterio di conteggio ma non ha affermato che quello era l'unico richiesto;
- il Giudice è libero nel decidere di attribuire la veste giuridica al fatto narrato e in essa attività è ricompresa anche l'interpretazione delle norme;
- l'interpretazione delle norme determina anche come nel caso in esame la quantificazione della pretesa azionata;
- il fallimento nel chiudere la sua domanda in origine ha – come sempre avviene – fatto riserva della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.

Venendo ora all'esame dell'elemento soggettivo dell'azione esercitata va detto che la prova dell'insolvenza può essere data anche da un solo elemento conoscitivo che può far presumere in modo grave e preciso l'incapacità della controparte ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il fatto dedotto a prova seppur presuntiva deve essere valutato con relazione alla odierna controparte che è un soggetto altamente qualificato come lo sono gli operatori bancari e soprattutto con il fatto che la banca deve sempre agire in buona fede e con criteri ispirati alla correttezza e alla diligenza.

• Insolvenza

Circa la conoscenza dello stato di insolvenza, la sentenza ricalca la giurisprudenza esistente, *«a corredo va detto che è fatto notorio che le banche hanno strutture finalizzate ad accertare l'esistenza di procedimenti monitori ovvero azioni esecutive contro i loro clienti: la banca convenuta non ha fornito la prova contraria per cui anche questo elemento va a rafforzare la presunzione di conoscenza in argomento. Da ultimo il conto corrente in esame è stato utilizzato solo con moduli da sportello senza la possibilità di emissione di assegni: anomalia di condotta nel rapporto contrattuale e esistenza di protesti sono elementi che dicono semplicemente che la banca non si fidava dell'impresa perché non poteva non sapere che era insolvente. Irrilevante il fatto che la banca abbia continuato il rapporto sapendo dello stato di crisi irreversibile che aveva colpito la fallita in bonis poiché il rischio di impresa è insito nella attività commerciale e non è antitetico con la speranza recondita della stessa di un auspicabile superamento della crisi finanziaria che colpiva la controparte».*

Nulla di nuovo, quindi, sotto questo aspetto.

2. Profili critici

Oltre a quanto già in parte espresso al paragrafo precedente (cfr. punti «Ordine delle operazioni» e «Consistenza»), si intendono avanzare ulteriori critiche al metodo adottato dal CTU ed accolto dal Tribunale. Le osservazioni riguardano i due principali aspetti della «nuova» revocatoria, e cioè:

Non è contestato che la fallita in bonis subiva dei protesti di assegni dal 2002 ed è pacifico che il bollettino dei protesti è uno dei documenti solitamente consultati delle banche.

Inoltre le stesse hanno altri criteri per valutare lo stato di salute delle imprese loro clienti: se non lo ha fatto la convenuta ovvero non ha fornito la prova di aver avuto contezza di altri fatti che potevano dare una lettura dell'episodio in esame in senso antitetico la sola conseguenza è che la stessa non poteva non essere allarmata dal fatto che la sua cliente emetteva assegni che non venivano onorati, fatto che sino a pochi anni fa era anche penalmente sanzionato.

Questa è la prova che la banca aveva la percezione che la fallita in bonis non era in grado di adempiere alle obbligazioni assunte e quindi era insolvente.

A corredo va detto che è fatto notorio che le banche hanno strutture finalizzate ad accertare l'esistenza di procedimenti monitori ovvero azioni

- la determinazione della consistenza;
- la determinazione della durevolezza;
- Determinazione della consistenza.

I principali dubbi di carattere applicativo derivano proprio dalle modalità operative alle quali il CTU ha fatto ricorso per determinare la media.

Esempio n. 1

Si propone l'c/c di un c/c di fatto congelato, su cui affluiscono nel semestre soltanto accrediti:

Descrizione	Addebiti	Accrediti	Saldo	Incidenza su saldo post	Incidenza su saldo ante
Saldo a debito	150		-150		
Accredito		40	-110	36%	27%
Accredito		70	-40	175%	64%
Accredito		20	-20	100%	50%

Rientro ex art. 70 legge fallim.	130
----------------------------------	-----

Applicando il metodo suggerito dal CTU, si avrebbe:

- rimessa media: $(40+70+20) / 3 = 43,33$
- saldo medio post rimesse: $(-110-40-20) / 3 = 56,67$
- incidenza media: $43,33 / 56,67 = 76\%$

e sarebbero revocabili le sole rimesse che hanno inciso sul saldo immediatamente successivo in percentuale superiore al 76%. Sarebbero quindi revocabili rimesse per 90 (70+20), ed esclusa la rimessa di 40.

Ecco quindi un *primo limite* di carattere algebrico: resterebbero escluse da revocatoria rimesse di importo superiore, rispetto ad altre di importo inferiore che sarebbero invece revocabili.

esecutive contro i loro clienti: la banca convenuta non ha fornito la prova contraria per cui anche questo elemento va a rafforzare la presunzione di conoscenza in argomento.

Da ultimo il conto corrente in esame è stato utilizzato solo con moduli da sportello senza la possibilità di emissione di assegni: anomalia di condotta nel rapporto contrattuale e esistenza di protesti sono elementi che dicono semplicemente che la banca non si fidava dell'impresa perché non poteva non sapere che era insolvente.

Irrilevante il fatto che la banca abbia continuato il rapporto sapendo dello stato di crisi irreversibile che aveva colpito la fallita in bonis poiché il rischio di impresa è insito nella attività commerciale e non è antitetico con la speranza recondita della stessa di un auspicabile superamento della crisi finanziaria che colpiva la controparte.

Ne consegue che vengono dichiarati inefficaci e quindi dichiarati revocati nel loro complesso rimesse per un complessivo ammontare di euro 89.290,81 e detto importo la banca è tenuta a versare al fallimento attore con gli interessi legali dalla notifica della citazione che costituisce il primo

Esempio n. 2

Si ripropone l'e/c dell'esempio n. 1 (c/c congelato), ma con un diverso ordine degli accrediti.

Descrizione	Addebiti	Accrediti	Saldo	Incidenza su saldo post	Incidenza su saldo ante
Saldo a debito	150		-150		
Accredito		70	-80	87%	47%
Accredito		40	-40	100%	50%
Accredito		20	-20	100%	50%

Rientro ex art. 70 legge fallim.	130
----------------------------------	-----

Applicando il metodo suggerito dal CTU, si avrebbe:

- rimessa media: $(40+70+20) / 3 = 43,33$
- saldo medio post rimesse: $(-80-40-20) / 3 = 46,67$
- incidenza media: $43,33 / 46,67 = 93\%$

e sarebbero revocabili le sole rimesse che hanno inciso sul saldo immediatamente successivo in percentuale superiore. Sarebbero quindi revocabili rimesse per 60 (40+20), ed esclusa la rimessa di 70.

Ecco quindi un *secondo limite*, di carattere sia algebrico che logico, che costituisce una specificazione del precedente: se il saldo di c/c va migliorando (presupposto peraltro dell'azione revocatoria), una rimessa incide maggiormente sul saldo nel periodo finale della revocatoria (saldo a denominatore più vicino a zero) rispetto al periodo iniziale (saldo a denominatore più elevato); quindi rimesse di importo limitato alla fine del semestre potrebbero essere revocabili, a fronte di rimesse di importi ben superiori ad inizio semestre non revocabili (come nell'esempio).

completo ed esaustivo atto di messa in mora, oltre le spese di lile per la sostanziale soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M., il Tribunale di Milano in composizione monocratica così statuisce:

1 – dichiara revocabili i pagamenti operati da Pizzi Felice e c. soc. in nome coll. a favore della banca convenuta per euro 89.290,81 e condanna la convenuta a versare al fallimento attore detto importo con gli interessi legali dalla notifica della citazione. (*Omissis*)

II

(*Omissis*)

Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2008 e notificato in data 22 gennaio 2009 il Curatore del Fallimento xxxxxx soc. per az., previa autorizzazione del giudice delegato del 16 dicembre 2008, conveniva in giudizio la Banca xxxxxx, esponendo che la xxxxxx

Un terzo limite è di carattere logico-sistematico, ed è riferibile ad entrambi gli esempi: anche se negli esempi tutte le rimesse determinano una riduzione consistente (e durevole) del debito (in assenza di utilizzi), per effetto della metodologia di calcolo alcune sono escluse.

Esempio n. 3

Si propone l'e/c di un c/c il cui saldo oscilla tra attivo e passivo.

Descrizione	Addebiti	Accrediti	Saldo	Incidenza su saldo post	Incidenza su saldo ante
Saldo a debito	150		-150		
Accredito		70	-80	87%	47%
Addebito	10		-90		
Accredito		100	10	???	???
Accredito		20	30	-	-
Addebito	60		-30		
Accredito		10	-20	50%	33%

Rientro ex art. 70 legge fallim.	130
----------------------------------	-----

In questo caso, emergono fin da subito alcuni dubbi di carattere operativo:

- come considerare la rimessa di 100, solo parzialmente su c/c passivo, per il calcolo della rimessa media?
- ancora, conteggiare o meno la rimessa di 20, avvenuta su c/c con saldo attivo, per la determinazione della rimessa media?

era stata dichiarata fallita con sentenza del 7 settembre 2006; la società era stata titolare di due conti correnti presso il succitato istituto di credito. A partire, rispettivamente, dal 31 marzo 2006 per il conto ordinario (n. xxxxxx) e dal 26 maggio 2006 per il conto «anticipi» (n. xxxxxx) la xxxxxx aveva effettuato una serie di rimesse sui c/c – con una differenza tra il massimo saldo passivo nei sei mesi ed il saldo passivo al momento del fallimento pari, rispettivamente, ad euro 11.701,10 per il conto corrente ordinario e ad euro 155.600,00 per il conto «anticipi» – aventi carattere solutorio, atteso che i pagamenti avevano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'istituto. Le rimesse erano state ricevute dalla Banca con la consapevolezza dello stato d'insolvenza della debitrice, desumibile dalla riduzione del capitale sociale per perdite, deliberata nel 2003 e nel 2004, dalla messa in liquidazione della società, comunicata all'istituto il 4 luglio 2006, dai dati dei bilanci relativi agli esercizi degli anni 2003, 2004 e 2005, dalle risultanze della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dall'andamento anomalo del conto «anticipi» e, infine, dalla comunicazione inviata da xxxxxx alla xxxxxx in data 12 settembre 2006, nella quale la prima aveva sollecitato la seconda a definire la sua posizione debitoria. La ricorrente chiedeva, pertanto, la declaratoria di inefficacia delle rimesse sopra indicate ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallim., con conseguente condanna della resistente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 167.301,10, oltre interessi.

Con comparsa di risposta depositata in data 30 marzo 2009 si costituiva in giudizio la Banca xxxxxx, contestando le pretese attoree ed evidenziando che il Curatore non aveva provato la *scientia decoctionis*. In particolare, la resistente osservava che l'istituto non solo non aveva revocato gli affidamen-

Infine, una considerazione: nel conteggio del saldo medio la presenza di saldi a debito (segno -) ed a credito (segno +) comporta di fatto delle compensazioni, ed una riduzione del saldo medio; in altri termini, il saldo medio (a denominatore) diminuisce, implicando un aumento dell'incidenza richiesta per la consistenza.

Ecco quindi *un quarto limite*: il sistema presenta difficoltà di carattere operativo in presenza di c/c in parte a debito ed in parte a credito.

- Durevolezza – Determinazione

Quanto alla determinazione della durevolezza, il CTU propone (una volta determinate le rimesse consistenti) di dividere il numero di giorni del semestre (circa 180) per il numero di rimesse consistenti.

Il fatto di ancorare la determinazione del numero di giorni di durevolezza alle (sole) rimesse consistenti potrebbe però comportare risultati poco logici. Forse la media andrebbe più correttamente calcolata su tutte le rimesse, non solo su quelle consistenti. Così facendo, infatti, si potrebbe «catturare» meglio la movimentazione del c/c.

Ad esempio, da conteggi del CTU: 3 rimesse consistenti «richiederebbero» una durevolezza di 60 giorni (2 mesi!), 6 rimesse consistenti di 30 giorni, 20 rimesse consistenti una durevolezza di 9 giorni (ossia di oltre 1 settimana!).

ti concessi alla xxxxxx, ma, anzi, aveva continuato a consentirle l'emissione di assegni bancari tratti sul suo conto corrente, che la messa in liquidazione della società era stata iscritta nel registro delle imprese soltanto in data 24 luglio 2006, che dai bilanci non era univocamente desumibile uno stato di crisi della società e che le risultanze della Centrale dei rischi non erano idonee a documentare la *scientia decoctionis*. La banca lamentava, altresì, che non fossero state indicate le rimesse revocabili e che, in ogni caso, non fosse stato dimostrato il requisito della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.

Con ordinanza del 10 aprile 2009 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2009, riteneva la causa matura per la decisione ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie finali.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Invertendo l'usuale ordine logico di trattazione dei requisiti di accoglimento dell'azione revocatoria, si ritiene necessario esaminare dapprima il profilo soggettivo della domanda, in considerazione dell'incidenza che esso spiega in concreto sul correlato elemento oggettivo.

Si rammenta, a tale proposito, che l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare non è stato modificato dalla riforma degli artt. 67 e 70 legge fallim., intervenuta ad opera del D.L. 35/2005, convertito in legge dalla L. 80/2005 ed applicabile alla presente fattispecie, atteso che il fallimento di xxxxxx è stato dichiarato in data 7 settembre 2006.

Riguardo, inoltre, alla valutazione della sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto, è opportuno ribadire la pre-

Tenuto conto che la durevolezza (secondo il CTU) sarebbe da intendersi come (totale) assenza di addebiti per il numero di giorni conteggiati, è evidente come nella pratica sia estremamente difficile riscontrare tale caso per periodi prolungati.

Altra questione riguarda proprio il non utilizzo della rimessa. Anche qui non pare logico considerare solo le rimesse che non siano state utilizzate, prescindendo quindi completamente dall'entità stessa di questo utilizzo. Un utilizzo rilevante avrebbe sicuramente annullato il requisito della durevolezza; ma se l'utilizzo è ridotto, non può comportare gli stessi effetti.

L'utilizzo dovrebbe essere in un qualche modo rapportato all'entità delle rimesse.

3. Conclusioni

In conclusione, si ritiene che la metodologia di calcolo suggerita dalla sentenza n. 6946/2009 del Tribunale di Milano non sia condivisibile per motivazioni di ordine logico applicativo. Infatti:

- quanto al requisito della consistenza, può portare a risultati poco logici, escludendo da revocatoria anche rimesse che hanno pacificamente ridotto in modo consistente e durevole il debito;
- quanto al requisito della durevolezza, richiede una prolungata assenza di utilizzi della rimessa, ben difficile da riscontrare nella pratica.

messa, invero pacifica, che la prova della conoscenza effettiva di esso, in difetto di una dichiarazione confessoria della controparte, può legittimamente

Sussistono inoltre dubbi sulla «tenuta» del procedimento in casi particolari, quali c/c alternativamente a debito ed a credito.

Interessante appare invece l'impostazione di fondo di non adottare il limite posto dall'art. 70 legge fallim., in presenza di una procedura aperta precedentemente l'1 gennaio 2008, ed ovviamente dal 17 marzo 2005.

4. Sintesi

A. Contenuto della Sentenza del Tribunale di Milano n. 6946 del 25 maggio 2009

<i>Fido</i>	No.
<i>Saldo</i>	Disponibile.
<i>Ordine operazioni</i>	Da estratto conto.
<i>Operazioni consistenti</i>	Incidenza superiore a quella della rimessa media sul saldo medio <u>post</u> accredito.
<i>Operazioni durevoli</i>	Intervallo medio tra rimesse consistenti e utilizzo (anche ridotto) superiore all'intervallo medio delle rimesse consistenti.
<i>Art. 70 legge fallim.</i>	Inapplicabile per fallimenti dichiarati ante 1 gennaio 2008 (o procedure di dichiarazione di fallimento pendenti a tale data).
<i>Ultra petita</i>	Esclusa, in quanto nella citazione sono indicati i criteri, al di là degli importi (nel caso inferiori).

B. Rilievi sollevati:

<i>Sulla metodologia di calcolo</i>	Rispetto alla consolidata giurisprudenza (in materia di «vecchia» revocatoria) il CTU tiene conto dell'ordine delle operazioni da c/c, senza anteporre gli accrediti.
	Il saldo medio e l'incidenza della rimessa sul saldo andrebbero più correttamente calcolati sul saldo ante accredito (ossia sul saldo che la rimessa va a ridurre), anziché sul saldo a debito già decurtato.
<i>Consistenza</i>	Restano escluse da revocatoria rimesse di importo superiore, rispetto ad altre di importo inferiore che sarebbero invece revocabili.
	Se il saldo di c/c va migliorando, una rimessa incide maggiormente sul saldo nel periodo finale della revocatoria rispetto al periodo iniziale → rimesse di importo limitato a fine semestre potrebbero essere revocabili, a fronte di rimesse di importo ben superiore ad inizio semestre non revocabili.
	Anche qualora tutte le rimesse determinino una riduzione consistente (e durevole) del debito, in assenza di utilizzi, per effetto della metodologia di calcolo alcune sono escluse.
<i>Durevolezza</i>	La metodologia di calcolo presenta difficoltà di carattere operativo in presenza di c/c in parte a debito ed in parte a credito.
	Ancorare la determinazione del numero di giorni di durevolezza alle (sole) rimesse consistenti potrebbe portare a risultati poco logici.
	Non si condivide il requisito della totale assenza di utilizzi come parametro richiesto per la durevolezza.

fondarsi su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti (v., *ex multis*, Cassazione Civ., Sez. 1, n. 7298 del 7 agosto 1997).

Applicando il predetto principio al caso concreto in esame deve concludersi che la prova della sussistenza di uno stato di insolvenza della società *in bonis* si desume con certezza soltanto dalle risultanze del bilancio di esercizio del 2005, le quali hanno evidenziato una perdita di esercizio assai ingente – pari ad euro 1.591.982,00 – e notevolmente superiore a quella intervenuta nell'esercizio precedente – pari ad euro 161.120,00 (v. doc. 12 ricorrente).

Tale dato risulta, altresì, valorizzato dalla relazione del Collegio Sindacale, che ha segnalato l'avvenuta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cod. civ. ed ha, conseguentemente, invitato l'assemblea a deliberare la ricapitalizzazione della società o, in mancanza, lo scioglimento anticipato della stessa. Il medesimo organo ha, poi, palesato ed accolto i rilievi di criticità formulati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile, che non solo non ha condiviso il risultato economico esposto in bilancio, ma ha anche lamentato che lo stesso non fosse stato redatto con chiarezza.

La predetta documentazione risulta depositata presso il Registro delle Imprese soltanto in data 12 maggio 2006; non può presumersi, pertanto, che la Banca ne abbia avuto conoscenza prima della fine di maggio del medesimo anno.

⁽²⁾ Analizziamo la terza sentenza in materia di revocatoria delle rimesse bancarie pronunciata dal Tribunale di Milano, la seconda con estensore il giudice Dr Mauro Vitiello (sentenza 21 luglio 2009).

La sentenza è un po' sulla falsariga della precedente (27 marzo 2008) dello stesso relatore, però con qualche interessante ulteriore spunto e con qualche problematica in più.

Più volte abbiamo già segnalato come la «nuova» revocatoria delle rimesse bancarie non abbia facile applicazione; pronostichiamo, purtroppo, un lungo iter giurisprudenziale. Già i primi interventi danno una dimostrazione delle difficoltà di trovare una comune condivisa via di uscita; in buona sostanza si tratta di conciliare quello che a taluno potrebbe risultare difficile conciliare, e cioè la convivenza degli articoli 67 e 70 legge fallim.

Di seguito riportiamo tabelle di sintesi delle due sentenze di Milano che hanno trattato la situazione.

Tribunale di Milano, 27 marzo 2008, estensore Dr Mauro Vitiello:

Fido	Sì
Consistenza	10% del rientro (percentuale derivante dall'analisi dell'andamento del c/c)
Durevolezza	10 giorni dal versamento (durata derivante dall'analisi dell'andamento del c/c)
Art. 70 legge fallim.	Applicabile, e costituisce il limite massimo (quindi anche per procedure ante 1 gennaio 2008)

Non rileva, al contrario, la circostanza, dedotta dalla resistente, circa la mancata interruzione del rapporto col cliente ed il mantenimento dell'affidamento già concesso. Tali risultanze, invero, non assumono valenza decisiva ai fini della esclusione della «*scientia decoctionis*», in quanto l'istituto potrebbe essere stato indotto a proseguire il rapporto col cliente per le motivazioni più varie come, ad esempio, quella di ottenere dei pagamenti parziali, o di accrescere le proprie garanzie, o, ancora, di aiutare il fallendo a superare la crisi economica (v. Cassazione Civ., Sez. 1, n. 1617 del 22 gennaio 2009; n. 27390 del 12 dicembre 2005).

Con riguardo, poi, agli altri elementi indiziari indicati dal ricorrente, deve rilevarsi che essi non sono idonei a comprovare la sussistenza della *scientia decoctionis* a partire da un momento precedente all'inizio del mese di giugno del 2006, mese comunque ricompreso nel periodo sospetto.

Tribunale di Milano n. 6946, 25 maggio 2009, estensore Dr. Roberto Craveia:

Fido	No
Saldo	Disponibile
Ordine operazioni	Da estratto conto
Consistenza	Incidenza superiore a quella della rimessa media sul saldo medio <i>post</i> accredito
Durevolezza	Intervallo tra rimesse consistenti e utilizzo (anche ridotto) superiore all'intervallo medio delle rimesse consistenti
Art. 70 legge fallim.	Inapplicabile per fallimenti dichiarati <i>ante</i> 1 gennaio 2008
Ultra petita	Esclusa, in quanto nella citazione sono indicati i criteri, al di là degli importi (nel caso inferiori)

Tribunale di Milano, 21 luglio 2009, estensore Dr. Mauro Vitiello:

Fido	Sì (anche se poi non se ne tiene conto). Non è indicato se di c/c o anticipi su fatture o s.b.f.
Conto anticipi (o s.b.f.)	Considerato come un c/c ordinario, da sommare
Consistenza	10% del rientro <i>ex art. 70 legge fallim.</i>
Art. 70 legge fallim.	Applicabile anche a fallimenti dichiarati nel periodo 17 marzo 2005 - 31 dicembre 2007
Rimesse revocabili	Al netto di addebiti (pare di capire, anche se si parla di accrediti)

Analizziamo sinteticamente i punti toccati da queste tre sentenze.

Conoscenza dello stato di insolvenza

Per quanto concerne la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, il Tribunale ha così sentenziato:

«In generale, ai fini della possibilità di inferire dai bilanci la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare si richiede che i relativi dati siano univocamente in-

Non rileva, di per sè sola, la riduzione del capitale sociale per perdite, deliberata nel 2003 e nel 2004, dal momento che essa non è suscettibile di valutazione autonoma, bensì necessita di essere inserita nel contesto produttivo ed aziendale delineato dai bilanci di esercizio relativi agli anni citati.

In generale, ai fini della possibilità di inferire dai bilanci la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare si richiede che i relativi dati siano univocamente indicativi dello stato di insolvenza della società e non si prestino ad interpretazioni diverse. Soltanto in tal caso, infatti, gli stessi sono dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da consentire l'ammissibilità della prova presuntiva.

dicativi dello stato di insolvenza della società e non si prestino ad interpretazioni diverse. Soltanto in tal caso, infatti, gli stessi sono dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da consentire l'ammissibilità della prova presuntiva...».

«Non rileva, al contrario, la circostanza, circa la mancata interruzione del rapporto col cliente ed il mantenimento dell'affidamento già concesso. Tali risultanze, invero, non assumono valenza decisiva ai fini della esclusione della «*scientia decoctionis*», in quanto l'istituto potrebbe essere stato indotto a proseguire il rapporto col cliente per le motivazioni più varie come, ad esempio, quella di ottenere dei pagamenti parziali, o di accrescere le proprie garanzie o, ancora, di aiutare il fallendo a superare la crisi economica (v. Cassazione Civ., Sez. 1, n. 1617 del 22 gennaio 2009; n. 27390 del 12 dicembre 2005)».

Si tratta di una ulteriore conferma; per provare la conoscenza dello stato di insolvenza è necessario che gli elementi, concordanti, siano più di uno.

Difficilmente sarà sufficiente un solo elemento, per provare la conoscenza dello stato di insolvenza, e in questo senso una riduzione del capitale sociale, da sola, non appare sufficiente.

Applicabilità dell'art. 70 legge fallim.

Il Tribunale ritiene applicabile l'art. 70 anche nel periodo 17 marzo 2005 - 31 dicembre 2007. Ricordiamo come invece sia già avvenuta una interpretazione che esclude l'applicabilità dell'art. 70 legge fallim. ai fallimenti dichiarati nel periodo 17 marzo 2005 - 31 dicembre 2007. La nuova versione dell'art. 70 legge fallim., quella che prevede esplicitamente il riferimento alle operazioni bancarie di conto corrente, è stata infatti introdotta con effetto 1 gennaio 2008. Ora, trattandosi di norma innovativa, e non interpretativa, appare logica conseguenza che non sia applicabile ai periodi precedenti.

Ciò può creare situazioni poco razionali, sotto l'aspetto equitativo, ma le cose stanno così.

Fido

Il Tribunale ritiene applicabile il concetto del rientro solo se su conto scoperto, non su conto a debito (e quindi considera il fido).

Tutta la costruzione della nuova revocatoria è però nel senso di non dare più rilevanza al concetto di fido, e quindi di rendere possibile la revoca di rimesse senza far riferimento a conti necessariamente scoperti. La dottrina comunque non è univoca, sul punto, ma prevalentemente è per la tesi della non applicabilità del concetto di fido.

Dai conteggi riportati in sentenza non parrebbe però che poi sia stato fatto riferimento al fido.

Le risultanze dei predetti bilanci non soddisfano i predetti criteri.

Con riguardo al bilancio di esercizio relativo all'anno 2003, gli amministratori hanno ricondotto la perdita di euro 219.080,00 all'effetto dei provvedimenti adottati per contenere i costi di esercizio; gli stessi hanno, poi, sottolineato come tale risultato rappresentasse «*un indubbio passo avanti nel risanamento dell'impresa*» (v. relazione allegata al bilancio 2003) ed hanno espresso un moderato ottimismo circa la possibilità di completare il processo di risanamento aziendale.

La medesima valutazione è stata ripetuta nella relazione al bilancio di esercizio dell'anno successivo, dalla quale si evince, tra l'altro, che la perdita è stata ridotta rispetto al 2003 (euro 161.120,00). Con riferimento allo stesso bilancio, il Collegio Sindacale nell'allegata relazione ha manifestato agli azionisti le perplessità espresse dalla società di revisione incaricata del controllo contabile in merito alla certezza di continuazione dell'attività d'impresa ed ha, altresì, dato atto che la stessa non ha formulato un giudizio sul bilancio. Ciononostante, i Sindaci nel medesimo documento hanno constatato che «*i provvedimenti enunciati dagli Amministratori per reperire le risorse necessarie a garantire la continuità aziendale sono stati attuati o sono in avanzato corso di attuazione*», con ciò riconoscendo la legittimità del loro operato e dunque fugando ogni dubbio circa la paventata sussistenza di irregolarità (v. doc. 16).

Neppure la relazione del Consulente Tecnico del Fallimento (v. doc. 17) si rivela idonea a dimostrare che la banca era al corrente della situazione di insolvenza di xxxxxx – o che avrebbe potuto o dovuto esserlo – in epoca anteriore al mese di giugno del 2006. Il documento in esame, invero, lamenta che «*xxxxxx abbia, quantomeno a far tempo dal bilancio 2003, pubblicato bilanci non in linea con le norme di legge in materia, rappresentando in maniera non corretta la situazione patrimoniale e finanziaria*

Saldo

Il Tribunale pare considerare, ma non ne siamo sicuri, il saldo contabile, non il saldo disponibile, con ciò sovvertendo tutta la costruzione precedente.

La questione della validità del concetto di saldo disponibile è stata ovviamente posta anche per la nuova revocatoria, e per lo più si è ritenuto che non ci fossero motivi per cambiare impostazione. In ogni caso, manca ogni motivazione, in sentenza.

Revocabilità del conto anticipi

Il Tribunale si pronuncia per la revocabilità di un accredito sul conto anticipi.

Ricordiamo il funzionamento del conto anticipi.

Nel caso specifico, il conto anticipi (si ritiene su fatture, e non su s.b.f.) funziona con accredito del conto ordinario e addebito del conto anticipi, alla presentazione delle fatture (nella sentenza non è detto se ci fosse o meno uno scarto). Al momento del successivo pagamento

della società e quindi non evidenziando la reale situazione in cui la stessa si trovava».

Tale affermazione, tuttavia, lungi dallo smentire la tesi della resistente, basata sulla propria *inscientia decoctionis*, la avvalorava, introducendo elementi che, secondo la prospettazione del fallimento ricorrente, sarebbero atti a comprovare l'avvenuta dissimulazione dei dati aziendali ad opera degli amministratori e dei sindaci della società, con inganno degli azionisti e dei creditori, che non sarebbero stati messi in grado di conoscere l'effettiva situazione economica della società.

Parimenti, non spiegano alcuna rilevanza le risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia (v. doc. 19), atteso che le stesse non rilevano la sussistenza né di iniziative giudiziarie di recupero dei crediti, né di revoca di affidamenti concessi in precedenza, elementi, questi, atti a documentare la situazione di insolvenza (Cassazione Civ., Sez. 1, n. 19894 del 13 ottobre 2005).

Quanto alla gestione a rientro del conto anticipi, la stessa è stata soltanto affermata dal ricorrente.

Dall'estratto del conto corrente anticipi prodotto sul doc. 5 si desume, invero, la sussistenza di tre accrediti di giroconto dal conto corrente ordinario, rispettivamente per euro 64.000,00 in data 12 maggio 2006, per euro 13.011,00 in data 18 maggio 2006 e per euro 127.600,00 in data 8 giugno 2006. Il ricorrente non ha, tuttavia, fornito alcuna prova che tali operazioni fossero indicative di una gestione «a rientro» del predetto conto e non fossero, al contrario, poste in essere all'interno del meccanismo utilizzato dall'istituto di credito per l'anticipazione delle fatture.

A tal proposito è stata documentata dalla resistente l'esistenza di un collegamento tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, in base al quale per ogni fattura anticipata veniva operato un accredito sul primo ed un corrispondente addebito sul secondo (v. doc. da 14 a 30 resistente). Successivamente, all'atto del pagamento da parte del terzo, il relativo importo veniva dapprima accreditato sul conto ordinario e poi riversato mediante giroconto in addebito sul conto anticipi.

da parte del debitore, pagamento effettuato sul conto ordinario, viene effettuato lo storno, con giroconto dal conto ordinario (addebito) e accredito al conto anticipi.

Risulta così che, in presenza dei necessari presupposti, si potrebbe revocare due volte lo stesso importo (o quasi lo stesso importo, ove fosse applicato uno sconto), ragione per cui la revoca può riguardare l'accredito fatto al momento dell'anticipo, da parte della banca, e il versamento da parte del terzo, alla scadenza. Ovviamente in presenza dei presupposti, come si è detto.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto revocabile il giroconto fatto alla banca al momento del pagamento del terzo; è stato anche fatto riferimento al fido, ma non si capisce se di c/c o del conto anticipi e nemmeno che effetto ciò abbia comportato.

Nell'ambito del rapporto sopradescritto, le operazioni di giroconto si dimostrano, pertanto sintomatiche non di una gestione a rientro, bensì dell'operatività ordinaria di entrambi i conti correnti.

In considerazione di quanto suesposto, è soltanto a partire dai primi giorni del mese di giugno del 2006 che occorre valutare se ed in che misura vi siano stati pagamenti revocabili confluiti sul c/c n. xxxxxx, con la precisazione che il *dies a quo* così individuato è pacificamente ricompreso nel periodo sospetto.

Con riguardo all'elemento oggettivo, in base alla nuova disciplina sono revocabili le rimesse in conto corrente bancario intervenute nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, purché abbiano conseguito l'effetto di ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

A ciò deve aggiungersi che, a norma dell'art. 70 legge fallim., l'istituto di credito non può essere condannato a restituire un importo superiore alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese e l'ammontare residuo delle stesse alla data di apertura della procedura concorsuale.

Occorre, in seguito, rammentare che rivestono natura solutoria soltanto le rimesse intervenute a conto corrente scoperto (v. sul punto Cassazione Civ., Sez. 1, n. 5413 del 18 ottobre 1982, n. 23107 del 6 novembre 2007), cioè quelle di importo superiore all'affidamento concesso dall'istituto sino a lire 100.000.000.

Si specifica, a tal proposito, che la prova circa l'esistenza della predetta apertura di credito può dirsi raggiunta, atteso che la resistente ha prodotto il relativo documento negoziale (v. doc. 8), che soddisfa i requisiti di forma prescritti dall'art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993.

In base alle considerazioni che precedono, l'unica operazione astratta-

Concetto di consistenza e durevolezza

Consistenza

È confermato ancora una volta che si tratta di un concetto relativo. I riferimenti teorici di base, indicati dalla sentenza, sono:

- entità massima della esposizione;
- entità media dei versamenti e delle uscite dal conto;
- ammontare del debito al momento delle rimesse.

Detto questo, il Tribunale ritiene poi che siano revocabili unicamente le rimesse superiori al 10% dell'importo massimo revocabile, così come determinato dall'art. 70 legge fallim.

Quindi i tre riferimenti sopra indicati non hanno valenza alcuna, anche se il Tribunale afferma che la soluzione «discende» dall'applicazione dei parametri di riferimento indicati. Ma non è così, essendo l'unico riferimento fatto proprio dal Tribunale l'entità del rientro ex art. 70 legge fallim., che appunto esula del tutto dalle tematiche sopra riportate.

mente revocabile indicata nel prospetto di cui al ricorso è quella intervenuta sul conto «anticipi» il 9 giugno 2006 per l'importo di euro 127.600,00, consistente in un giroconto dal conto corrente ordinario.

Tale rimessa, infatti, ha valore superiore all'affidamento concesso ed è intervenuta nel periodo in cui deve presumersi la *scientia decoctionis* della banca.

Quanto alla revocabilità in concreto della medesima, come è già stato chiarito dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito, le espressioni «consistente» e «durevole» di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), legge fallim. hanno, intrinsecamente, carattere relativo e conseguentemente devono essere specificate alla luce degli elementi di fatto della singola fattispecie di volta in volta considerata (v. Tribunale Milano, Sez. legge fallim. civile, 27 marzo 2008, ne «*Il Fallimento*» 2008, n. 10, p. 1213).

In particolare, la consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria della società *in bonis* nei confronti della banca, operata dalla rimessa astrattamente individuata come revocabile, risulta condizionata dall'entità massima dell'esposizione stessa, dall'entità media dei versamenti in entrata e delle uscite dal conto e dall'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è stata effettuata.

Dall'applicazione di tali parametri discende che possono essere considerate in concreto revocabili, sotto il profilo della consistenza, unicamente le rimesse superiori al 10% dell'importo massimo revocabile, così come individuato dall'art. 70 legge fallim.

A sua volta, la durevolezza della riduzione indica l'apprezzabile stabilità nel tempo dell'effetto solutorio della rimessa, che si realizza soltanto se il relativo versamento non è seguito per un lasso di tempo variamente quantificabile in pochi giorni o in un periodo più lungo – a seconda della maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente – da

Durevolezza

Il Tribunale interviene anche sul concetto di durevolezza, intesa come riduzione durevole dell'esposizione debitoria determinata appunto dalle rimesse.

«La "durevolezza" consiste nell'apprezzabile stabilità nel tempo dell'effetto solutorio della rimessa stessa. Tale effetto si intende realizzato solo ove il versamento non sia seguito, per un determinato lasso di tempo, la cui entità dipenderà dalla maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente, da prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della soglia di consistenza».

Il Tribunale, nel caso specifico, ha esaminato tutti e due i conti correnti.

Afferma che i due conti «costituiscono l'espressione e lo sviluppo di un rapporto unitario». Ed in effetti per la «nuova» revocatoria si deve far riferimento all'esposizione complessiva.

«L'unicità di rapporto discende dall'intenso collegamento funzionale tra i due conti, realizza-

prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della succitata soglia di consistenza.

Nella fattispecie in esame, ai fini dell'individuazione specifica di ciascuno dei requisiti suindicati, occorre avere riguardo all'operatività non solo del conto «anticipi», ma anche del conto corrente ordinario, i quali costituiscono l'espressione e lo sviluppo di un rapporto unitario tra xxxxxx e xxxxxx.

L'unicità di rapporto discende dall'intenso collegamento funzionale tra i due conti, realizzato attraverso il meccanismo, sopra descritto, dell'anticipazione delle fatture e si evince, altresì, dalla circostanza che entrambi i conti correnti sono stati accesi presso la medesima filiale dell'istituto di credito. Ciò induce a ritenere che l'istituto di credito, in ogni fase della gestione negoziale, abbia avuto immediatamente e contemporaneamente a disposizione i dati inerenti al conto ordinario ed al conto anticipi ed abbia quindi provveduto ad analizzarli ed a raffrontarli, al fine di operare una stima complessiva dapprima del profilo della solvibilità della propria cliente ed in seguito del suo progressivo indebitamento.

Rispetto al profilo della consistenza, riferito alla rimessa sopra individuata, l'importo di euro 338.500,00, assunto dal Fallimento ricorrente come valore dell'entità massima dell'esposizione debitoria di xxxxxx nei confronti di xxxxxx non appare in alcuno degli estratti conto relativi ad entrambi i c/c (v. doc. 4 e 5 ricorrente).

Ciononostante, a seguito dell'esame della predetta documentazione, si ritiene che l'importo massimo revocabile possa essere individuato in euro 64.706,47 (pari alla differenza tra euro 251.723,83, valore espressivo dell'ammontare massimo dell'esposizione debitoria, ed euro 187.017,36, valore

to attraverso il meccanismo, sopra descritto, dell'anticipazione delle fatture e si evince, altresì, dalla circostanza che entrambi i conti correnti sono stati accesi presso la medesima filiale dell'istituto di credito. Ciò induce a ritenere che l'istituto di credito, in ogni fase della gestione negoziale, abbia avuto immediatamente e contemporaneamente a disposizione i dati inerenti al conto ordinario ed al conto anticipi ed abbia quindi provveduto ad analizzarli ed a raffrontarli, al fine di operare una stima complessiva dapprima del profilo della solvibilità della propria cliente ed in seguito del suo progressivo indebitamento».

I conti però paiono non quadrare.

Questi infatti i dati:

- fido euro 100.000 (non si sa se di c/c o s.b.f.);
- rientro ex art. 70 legge fallim. euro 64.706,47;
- soglia della consistenza: 10% del rientro, e quindi euro 6.470,65;
- giroconto considerato 127.600,00;
- durevolezza: una settimana dopo il giroconto è stato effettuato un versamento (sic.) di euro 30.446,43. Essendo così breve il lasso di tempo, il principio della durevolezza parrebbe non rispettato.

espressivo dell'esposizione debitoria residua al saldo del conto). Conseguentemente, si può affermare che la rimessa suindicata soddisfa il criterio della consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria, dato che ha valore superiore al 10% dell'importo predetto.

Con riferimento al secondo requisito, deve rilevarsi che la medesima è stata seguita dal versamento di euro 30.446,43, il quale ha ridotto l'operato ripianamento al di sotto della soglia percentuale sopra espressa ed è intervenuto in data 15 giugno 2006, cioè una settimana dopo la rimessa.

Tale lasso di tempo non può ritenersi sufficiente al fine della valutazione di stabilità, atteso che i conti sono caratterizzati, nel loro complesso, da una movimentazione modesta. Conseguentemente, l'importo revocabile deve essere ricavato dalla differenza tra il valore della rimessa e quello del successivo versamento e risulta pari ad euro 97.153,57.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 70, comma 3, legge fallim., la condanna della banca resistente alla restituzione alla massa dei creditori deve, tuttavia, essere limitata alla minore somma di euro 64.706,47.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere pronunciata l'inefficacia del pagamento effettuato da xxxxxx in data 8 giugno 2006 a favore di xxxxxx nei limiti della complessiva somma di euro 64.706,47; ne consegue la condanna della Banca xxxxxx a restituire al curatore del Fallimento xxxxxx soc. per az. la somma di euro 64.706,47, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La novità della disciplina normativa e delle questioni interpretative ad essa sottese giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M., il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

— pronuncia l'inefficacia del pagamento effettuato da xxxxxx soc. per az. in data 8 giugno 2006 a favore della Banca xxxxxx sul c/c n. xxxxxx, nei limiti della complessiva somma di euro 64.706,47 e condanna la Banca

Ed allora, è revocabile solo la differenza (127.600 – 30.446,43) pari ad euro 97.153,57. Ma il Tribunale dice anche che la soglia così non è rispettata, il che pare difficile da comprendere.

Ma in ogni caso, un versamento non potrà mai ridurre una rimessa, quanto piuttosto eventualmente costituire anch'esso importo astrattamente revocabile. Nella sentenza due volte è specificato che si tratta di versamento, anche se invero potrebbe trattarsi di addebito.

In ogni caso, è revocabile il minore importo risultante dall'applicazione dell'art. 70 legge fallim.

Indubbiamente si tratta di un insieme di concetti poco chiari; forse con l'esame della documentazione di cui al caso specifico si potrebbe capire di più.

xxxxxx soc. per az. a restituire al Fallimento xxxxxx soc. per az. la somma di euro 64.706,47, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
— spese compensate. (*Omissis*)

Quadro di sintesi delle tre sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie del Tribunale di Milano.

	<i>Sentenza del 27 marzo 2008</i> estensore Dr Mauro Vitiello	<i>Sentenza del 25 maggio 2009</i> estensore Dr Roberto Craveia	<i>Sentenza del 21 luglio 2009</i> estensore Dr Mauro Vitiello
FIDO	SI	NO	SI
Saldo	–	disponibile	–
Ordine operazioni	–	da c/c	–
Consistenza	10% del rientro	> rimesse media post accreditato	10% del rientro
Durevolezza	10 giorni	intervallo rimesse consistenti / utilizzo (anche ridotto) > media rimesse consistenti	lasso di tempo variabile
Art. 70 legge fallim.	applicabile	NO ante 1 gennaio 2008	applicabile
Ultra petita	–	NO	–
Rimesse revocabili	–	–	al netto addebiti

GIUSEPPE REBECCA
GIUSEPPE SPEROTTI
Dottori commercialisti